

## DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. "milleproroghe"), conv. L. 26.2.2021 n. 21 – Principali novità

N <sup>1</sup>	Proroga dei termini di approvazione dei bilanci .....	pagina 1
N <sup>2</sup>	Proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni prima casa.....	pagina 1
N <sup>3</sup>	Obbligo di invio dei corrispettivi telematici al sistema tessera sanitaria - rinvio.....	pagina 2
N <sup>4</sup>	"Bonus vacanze" - Proroga utilizzo al 31.12.2021.....	pagina 3
N <sup>5</sup>	Integrazione salariale con causale Covid-19.....	pagina 3
N <sup>6</sup>	Proroga dello <i>smart working</i> in forma semplificata.....	pagina 3

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. "milleproroghe") convertito in Legge.

### N<sup>1</sup> PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI

È stato stabilito che, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### N<sup>2</sup> PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Viene estesa di un ulteriore anno la durata della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa, prevista dall'art. 24 del DL 23/2020.

#### N<sup>2.1</sup> AMBITO OGGETTIVO DELLA SOSPENSIONE

La sospensione riguarda:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- il termine di un anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un altro immobile agevolato alienato prima di 5 anni dall'acquisto.

## N<sup>2.2</sup> EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

La sospensione comporta che i termini in questione sono "bloccati", nel periodo dal 23.2.2020 al 31.12.2021, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, dall'1.1.2022.

La sospensione riguarda:

- sia i termini che fossero già in corso al 23.2.2020 (ad esempio, con riferimento ad un atto di acquisto realizzato il 23.1.2020, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza aveva cominciato il suo decorso il 23.1.2020, ma risulta bloccato dal 23.2.2020 e ricomincerà a decorrere l'1.1.2022, e spirerà, pertanto, dopo 17 mesi da tale momento);
- sia i termini che avrebbero cominciato a decorrere nel periodo interessato dalla sospensione, i quali cominceranno a decorrere per la prima volta dall'1.1.2022 (ad esempio, il soggetto che acquisti un immobile il 10.3.2021, essendo ancora titolare della "vecchia" prima casa, avrà tempo fino all'1.1.2023 per rivenderla, atteso che il termine di un anno comincerà a decorrere solo dall'1.1.2022).

## N<sup>3</sup> OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA - RINVIO

Rinviato di un anno il termine a partire dal quale gli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria dovranno assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i relativi dati al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici (art. 2 co. 6-*quater* del DLgs. 127/2015).

### N<sup>3.1</sup> OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI

L'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72. Sono compresi, tra questi, anche gli esercenti che operano nel settore sanitario e che sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (es. farmacie, parafarmacie, ottici).

### N<sup>3.2</sup> INVIO DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Per gli esercenti del settore sanitario, il legislatore ha previsto una specifica modalità di assolvimento degli obblighi, stabilendo che essi possono adempiere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale (artt. 2 co. 6-*quater* del DLgs. 127/2015 e 6 co. 1 del DM 19.10.2020).

La volontà di adempiere agli obblighi in esame con l'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria deve essere comunicata mediante un'apposita funzionalità disponibile sul portale [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it).

### N<sup>3.3</sup> OBBLIGO DI INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA TRAMITE REGISTRATORI TELEMATICI

Ai sensi dell'art. 2 co. 6-*quater* del DLgs. 127/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche del DL "milleproroghe", gli esercenti del settore sanitario, dall'1.1.2021, avrebbero dovuto adempiere gli obblighi di invio dei corrispettivi esclusivamente mediante trasmissione di tutti i corrispettivi al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici.

Tuttavia, l'art. 3 co. 5 del DL 183/2020 convertito ha rinviato di un anno il suddetto termine. Pertanto, soltanto a partire dall'1.1.2022 la descritta modalità di invio dei corrispettivi diverrà obbligatoria.

In base all'art. 6 co. 2 del DM 19.10.2020, i dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria entro il termine di cui all'art. 2 co. 6-*ter* del DLgs. 127/2015, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

### N<sup>4</sup> "BONUS VACANZE" – PROROGA UTILIZZO AL 31.12.2021

È stato ulteriormente prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2021 il termine ultimo per utilizzare il c.d. "bonus vacanze" di cui all'art. 176 del DL 34/2020 convertito.

Il *bonus* è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta:

- nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti;
- per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

### N<sup>5</sup> INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID-19

L'art. 11 co. 10-*bis* del DL 183/2020 convertito differisce al 31.3.2021:

- i termini decadenziali per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31.12.2020.

Gli ammortizzatori sociali in questione sono la Cassa integrazione guadagni ordinaria, l'Assegno ordinario e la Cassa integrazione guadagni in deroga con causale emergenziale COVID-19, la cui disciplina è stata regolata dagli artt. 19 - 22-*quinquies* del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") e modificata da successive disposizioni, quali il DL 34/2020 (c.d. "Rilancio"), il DL 104/2020 (c.d. "Agosto") e il DL 137/2020 (c.d. "Ristori").

In particolare, l'art. 12-*bis* del citato DL 137/2020 aveva differito al 15.11.2020 i termini decadenziali di invio delle domande di integrazione salariale COVID-19, nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano nel mese di settembre 2020.

### N<sup>6</sup> PROROGA DELLO SMART WORKING IN FORMA SEMPLIFICATA

L'art. 19 del DL 183/2020 convertito proroga, fino al 30.4.2021, i co. 3 e 4 dell'art. 90 del DL 34/2020, che prevedono la possibilità, per i datori di lavoro privati, di attivare lo *smart working* per ogni rapporto di lavoro

subordinato anche in assenza degli accordi individuali, comunicando telematicamente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, e adempiendo anche telematicamente all'obbligo di rendere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ai lavoratori l'formativa in materia di sicurezza sul lavoro (art. 22 della L. 81/2017).

Lo studio è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.